

.A.L.C. 2

1

REGOLAMENTO PER IL "MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'USATO"

ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione denominata "Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato" ha per oggetto il commercio e l'esposizione di:

- a) opere di pittura, scultura e grafica d'epoca, nonché di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico corredati da attestati di autenticità e di provenienza da porre a disposizione dell'acquirente a norma dell'art. 2 della Legge 20.11.1971 n. 1062;
- b) cose usate d'epoca;
- c) articoli di numismatica e filatelia d'epoca;
- d) cose usate in genere, con particolare riferimento a quelle che possono essere oggetto di collezione da parte di estimatori e hobbisti.

La manifestazione rientra nella tipologia di mercato di cui all'art. 5, comma 10, della Legge Regionale 4.6.1999, n. 14 (mercati che si tengono una sola volta al mese e possono essere destinati a merceologie esclusive).

ART. 2 AREA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione ha luogo nell'area individuata nell'allegata planimetria; è escluso lo spazio antistante la Chiesa del Rosario.

Lo svolgimento delle attività collaterali di cui al successivo art. 6 avrà luogo di norma – salvo diverse disposizioni da emanarsi con ordinanza sindacale – nelle aree corrispondenti a via della Muda Vecchia, via di Tor Bandena e Capo di Piazza G. Bartoli.

ART. 3 PERIODICITA' DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione ha luogo la terza domenica di ogni mese, fatta salva la facoltà del Sindaco di autorizzare edizioni straordinarie.

La manifestazione ha luogo altresì la seconda domenica del mese di ottobre in concomitanza con la Regata Velica "Barcolana".

[Handwritten signature]

ART.4 CONSISTENZA DELLA MANIFESTAZIONE

Il Sindaco determina con propria ordinanza il numero dei posteggi di vendita che può essere modificato a seconda delle mutate esigenze e caratteristiche dell'area.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla manifestazione i titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge Regionale 14/1999, rilasciata da un Comune della Regione Friuli-Venezia Giulia per il settore merceologico non alimentare che pongano in vendita esclusivamente i generi merceologici indicati all'art. 1 del presente Regolamento. Gli stessi dovranno inoltre essere in possesso della denuncia di inizio di attività relativa al commercio di cose antiche o usate resa ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S..

Gli operatori cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea, abilitati nel loro paese allo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, possono essere ammessi al Mercatino esibendo il titolo autorizzativo originario, muniti della traduzione in lingua italiana dello stesso. Gli stessi dovranno produrre ove richiesto la denuncia di cui al comma precedente.

Gli operatori provenienti da stati non appartenenti all'Unione Europea dovranno essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa di cui al primo comma.

ART. 6 ATTIVITA' COLLATERALI

Sono ammessi a partecipare artisti i quali potranno esporre e vendere esclusivamente opere del proprio ingegno di carattere creativo. Essi saranno tenuti a presentare idonea documentazione attestante che le opere esposte sono di propria produzione. Gli stessi troveranno spazio in un'area che verrà individuata con successivo, separato provvedimento.

L'area corrispondente a Capo di Piazza G.Bartoli - salvo diversa disposizione da emanarsi con ordinanza sindacale - potrà essere utilizzata per lo svolgimento - in concomitanza con tutte o solo alcune edizioni del Mercatino - dell'iniziativa promossa dall'Associazione Hobbistica Trieste, organizzazione non lucrativa di utilità sociale O.N.L.U.S. denominata "Mercatino dell'Arte e

dell'Ingegno" consistente nell'esposizione e vendita di oggettistica varia realizzata dagli associati, da intendersi quale attività di vendita o esposizione per la vendita di proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo e in quanto tale escluse dalla normativa del settore commerciale. Il numero massimo di associati ammessi verrà individuato con apposito provvedimento.

Nell'area di via della Muda Vecchia e via di Tor Bandena – salvo diversa disposizione da emanarsi con ordinanza sindacale - potrà trovare collocazione un certo numero di privati cittadini, la cui consistenza verrà stabilita con separato provvedimento in relazione alla capacità dell'area, i quali potranno mettere in vendita esclusivamente oggetti usati di loro proprietà. Per quanto riguarda gli oggetti di cui al punto a) dell'art. 1 si richiama quanto previsto dalla L. 20.11.1971, n. 1062.

L'attività di vendita dei privati cittadini di cui al 3° comma del presente articolo viene svolta ai sensi della L.R. 23.02.1981, n. 10 e come tale potrà essere effettuata per un massimo di 12 edizioni nel corso dell'anno. Pertanto in caso di edizioni straordinarie che determinino un numero di edizioni superiori a 12 – e quindi anche nell'edizione che ha luogo in concomitanza con la "Barcolana" - tale attività sarà preclusa. Ogni privato potrà partecipare a sei edizioni consecutive nel corso dell'anno. L'individuazione dei soggetti ammessi avverrà con le modalità di cui al penultimo comma dell'art. 8.

ART. 7 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

L'assegnazione dei posteggi è soggetta al rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico. Le concessioni avranno una durata annuale; per i soggetti privati le concessioni avranno durata semestrale.

Le domande – da redigersi in carta bollata e debitamente firmate – dovranno pervenire al Comune di Trieste entro i 60 giorni antecedenti alla prima edizione dell'anno cui si riferiscono e riguarderanno tutte le edizioni della manifestazione dell'anno medesimo.

Le domande dei privati che volessero accedere alla manifestazione nel corso del secondo semestre dovranno pervenire entro i 60 giorni antecedenti l'edizione del mese di luglio.

Per qualsiasi controversia circa la data di presentazione delle domande e delle eventuali integrazioni, farà fede esclusivamente la data risultante dal timbro di ricevimento apposto dall'ufficio del Protocollo Generale.

Le domande - sottoscritte dai richiedenti (se persone fisiche) o dai legali rappresentanti (se società) - dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) generalità complete della persona o società, indirizzo, codice fiscale e recapito telefonico;

- b) luogo, data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- c) data e numero dell'autorizzazione amministrativa posseduta e gli estremi della denuncia di inizio di attività di vendita di cose antiche o usate resa ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S.;
- d) numero di partita I.V.A.
- e) la tipologia degli articoli che si intendono porre in vendita;
- f) indicazione del posteggio prescelto.

Tutti i richiedenti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che le indicazioni fornite sono veritiere e fare espressa dichiarazione di accettazione del presente Regolamento.

In caso di domande pervenute irregolari o incomplete l'ufficio comunale competente inviterà i richiedenti a provvedere alla regolarizzazione delle stesse ed alla presentazione degli elementi integrativi, che dovranno pervenire all'ufficio medesimo entro e non oltre il 10° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. La mancata regolarizzazione delle domande ovvero la mancata presentazione degli elementi integrativi, nel termine stabilito, comporterà la decadenza della domanda e la conseguente esclusione dalla graduatoria finale.

I privati di cui all'ultimo comma del precedente art. 6 in aggiunta alle domande complete di generalità della persona, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico, tipologia degli articoli che intendono porre in vendita, eventuale indicazione del posteggio prescelto, dovranno presentare idonea documentazione attestante che le merci messe in vendita sono di loro proprietà e che l'attività che intendono svolgere non è assimilabile a quella sottoposta alle vigenti disposizioni in materia di commercio.

ART. 8 PRIORITA' E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'ammissione alla manifestazione è disposta in base ad apposita graduatoria.

Nella graduatoria sono inseriti tutti coloro che abbiano presentato domanda nel termine stabilito al 2° comma dell'art. 7 e sono formate applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella manifestazione, stabilito a decorrere dall'1.1.1996;

- b) titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale n. 14 dd. 4.06.1999, rilasciata da un comune della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- c) anzianità storica, con ciò intendendosi la data di rilascio di precedente autorizzazione per commercio su aree pubbliche intestata al richiedente stesso (o da esso successivamente ottenuto a titolo di subingresso), dalla quale derivi – per trasformazione o conversione a norma di legge – l'autorizzazione attualmente intestata al richiedente medesimo utilizzata per la partecipazione alla manifestazione; se l'anzianità storica non è dichiarata o comunque non altrimenti deducibile dalla documentazione presentata, essa si considera coincidente con la data di rilascio dell'autorizzazione medesima. Qualora l'anzianità storica risulti derivante da autorizzazione rilasciata anteriormente alla non più vigente legge 19.05.1976, n. 398, essa viene convenzionalmente stabilita alla data della legge suddetta.

In caso di parità verrà data precedenza a chi dimostri la maggior anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese (sia fra ditte individuali che fra società di persone); perdurando la parità si procederà mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza del personale del Servizio Commercio e Mercati e del Servizio Polizia Municipale. Alle operazioni del sorteggio potranno partecipare anche i diretti interessati.


L'assegnazione dei posteggi è fatta esclusivamente sulla base della graduatoria, nei limiti dei posteggi previsti.

Le graduatorie restano valide per tutto l'anno e sono utilizzate per l'assegnazione – per tutte le residue edizioni dell'anno medesimo – dei posteggi che per una qualsiasi ragione si rendono disponibili nonché per la temporanea assegnazione dei posteggi occasionalmente non occupati, in ciascuna edizione, per assenza del concessionario.

La graduatoria viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della prima edizione dell'anno.

Nel caso in cui dopo la sistemazione di tutti gli operatori commerciali inseriti nell'apposita graduatoria risultassero ancora disponibili dei posteggi potranno essere ammessi alla manifestazione i soggetti che ne avessero fatto richiesta oltre al termine stabilito al 2° comma del precedente art. 7. In tal caso l'assegnazione dei posteggi verrà disposta sulla base del mero ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di più domande aventi la stessa data di presentazione si applicheranno i medesimi criteri di priorità indicati al secondo e rispettivamente al terzo comma di questo articolo.

Coloro i quali esercitano l'attività di commercio in sede fissa ai sensi della L. R. 19.04.1999, n. 8, dei prodotti indicati all'art. 1 del presente Regolamento, nell'area di svolgimento della manifestazione, hanno diritto di



ottenere, purchè in possesso dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 5, l'assegnazione di un posteggio in corrispondenza del fronte del rispettivo esercizio, a condizione che ne facciano richiesta nel termine stabilito al 2° comma del precedente art. 7. Tale facoltà continuerà a persistere fino a quando perduri lo svolgimento di tale attività nell'esercizio di cui trattasi.

L'ammissione dei privati di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6 è disposta a semestri. Sulla base delle domande che risulteranno pervenute al Comune entro i 60 giorni antecedenti la prima edizione dell'anno di riferimento verrà effettuato un sorteggio alla presenza del personale del Servizio Commercio e Mercati e del Servizio della Polizia Municipale. Alle operazioni di sorteggio potranno partecipare anche i diretti interessati. Dell'avvenuto sorteggio verrà redatto apposito elenco contenente i nominativi dei richiedenti ordinati secondo l'avvenuta estrazione. I privati in posizione favorevole, nella misura indicata al 3° comma dell'art. 6, potranno partecipare a tutte le edizioni del primo semestre. Gli esclusi unitamente ai privati che presenteranno domanda entro i 60 giorni antecedenti l'edizione del mese di luglio potranno partecipare a un secondo sorteggio, di cui verrà redatto apposito elenco, con le modalità di cui sopra, per l'ammissione alle edizioni del secondo semestre.

In caso di disponibilità di posteggi si procederà in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; in caso di domande aventi la stessa data di presentazione si procederà con un ulteriore sorteggio.

ART. 9 COLLOCAZIONE MATERIALE NEI POSTEGGI

La materiale collocazione nei posteggi di coloro i quali risulteranno utilmente collocati in graduatoria nonché dei privati – nell'ambito dell'area loro riservata - sarà effettuata a cura degli uffici competenti, sulla base delle preferenze degli interessati, subordinatamente alla loro compatibilità con le caratteristiche delle attrezzature utilizzate e delle aree a disposizione, nonché con l'eventuale necessità di allacciamento alla rete elettrica.

E' consentito lo scambio di posteggio tra operatori purchè ne facciano formale richiesta.

ART. 10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico nei confronti degli ammessi alla manifestazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

1. pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo e di ogni altra imposta per l'atto;
2. versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura prescritta dagli uffici tecnici;
3. pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione di suolo pubblico secondo le tariffe vigenti.

La concessione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima rata ovvero della rata unica di canone. Pertanto l'occupazione ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo deve considerarsi abusiva.

Il concessionario è tenuto inoltre al pagamento degli oneri per il servizio di spazzatura e asporto rifiuti per tutte le edizioni cui lo stesso ha diritto di partecipare e di altri eventuali oneri che si dovessero rendere necessari.

Il mancato pagamento degli oneri suddetti entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale comporterà la decadenza dalla concessione e la conseguente esclusione dalla partecipazione.

L'atto di concessione dovrà essere esibito a richiesta del personale comunale preposto al controllo della regolarità dell'occupazione.

ART. 11 DISPOSIZIONI RELATIVE AI POSTEGGI

I posteggi hanno di norma una dimensione di mq. 6 (3x2).

I posteggi riservati agli artisti potranno avere dimensioni inferiori ai mq.

6.

In caso di disponibilità di spazio le dimensioni dei posteggi riservati agli operatori commerciali potranno essere aumentate. I posteggi assegnati ai privati potranno avere una superficie massima di mq. 6.

Nessun soggetto, neppure quelli di cui al comma 9 del precedente art. 8, può ottenere la concessione di più di un posteggio.

Ogni partecipante dovrà apporre bene in vista un cartello indicante il numero del posteggio occupato.

L'esatta disposizione delle attrezzature e dei banchi di vendita nell'area del posteggio sarà indicata agli interessati dal personale della Polizia Municipale che potrà disporre per motivi di ordine e sicurezza pubblici o eccezionali necessità contingenti, lo spostamento o anche la collocazione delle attrezzature su altro posteggio.

I banchi e le attrezzature di vendita devono essere decorosi e collocati in modo da non impedire all'interno dell'area di svolgimento della manifestazione

la libera e sicura circolazione dei pedoni e l'intervento dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso. I banchi di vendita – anche quelli dei soggetti privati - dovranno essere dotati di ombrelloni o gazebo – purchè la scelta fra le due strutture sia omogenea – i quali andranno fissati in modo da non costituire pericolo. E' vietato l'uso di altoparlanti, microfoni e strumenti di diffusione sonora in genere.

Gli automezzi degli operatori non possono trovare collocazione nell'area di svolgimento della manifestazione, neppure in funzione di supporto all'attività di vendita.

E' vietato tassativamente variare la destinazione per la quale l'area è stata concessa, nonché cedere l'uso della medesima a terzi.

La fornitura dell'energia elettrica dovrà essere richiesta all'A.C.E.G.A.S. S.p.a.; l'allacciamento dovrà essere autonomo, con contatore separato. Il corrispettivo dei consumi dovrà essere versato direttamente alla Società erogatrice. E' consentito l'uso di generatori autonomi di energia elettrica purchè conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza degli impianti e di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico e dalle altre forme di rischio.

Nell'area di svolgimento della manifestazione è vietata qualsiasi forma di pubblicità, sia riferita all'attività commerciale ivi operante che ad altro.

E' vietato nell'area di svolgimento della manifestazione l'esercizio di qualsiasi mestiere girovago, nonché raccolte di denaro, firme o iniziative simili, quali che ne siano gli scopi. Tuttavia, in ciascuna edizione della manifestazione potrà essere consentita – su domanda – la partecipazione di un massimo di due associazioni di volontariato o di altri soggetti aventi comunque finalità di beneficenza, per lo svolgimento di attività – anche di vendita – diretta alla raccolta di materiale o fondi a scopo di beneficenza. Ogni associazione potrà partecipare ad un massimo di due edizioni nel corso di ogni anno e dovrà fornire apposita dichiarazione dalla quale risulti che i proventi derivanti dall'attività esercitata nell'ambito del Mercatino sono destinati a scopo di beneficenza.

ART. 12 POSTEGGI DISPONIBILI

I posteggi destinati ai titolari di autorizzazione amministrativa di cui all'art. 5 che in ciascuna edizione della manifestazione risultassero per qualsivoglia motivo disponibili saranno assegnati, soltanto per quell'edizione, con le modalità indicate al comma 7 del precedente art. 8; nel caso in cui, dopo l'applicazione delle suddette modalità, perduri una disponibilità di posteggi, potranno essere ammessi alla manifestazione – nel limite del numero dei posteggi ancora disponibili – altri soggetti che siano presenti sul luogo di svolgimento della



manifestazione e che siano in grado sul momento di attestare il possesso dei titoli indicati all'art. 5. Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione di uno stesso posteggio si darà precedenza a chi esibisca l'autorizzazione di data più antica e, occorrendo, si applicherà il 3° comma dell'art. 8.

I posteggi destinati ai privati cittadini che in ciascuna edizione risultassero disponibili saranno assegnati sulla base degli esclusi negli elenchi di cui al penultimo comma dell'art. 8. In caso di perdurante disponibilità di posteggi questi potranno essere assegnati a privati presenti sul posto di svolgimento della manifestazione. In caso di più privati concorrenti all'assegnazione di un posteggio si procederà mediante sorteggio da effettuarsi seduta stante dal personale del Servizio della Polizia Municipale. In ogni caso il soggetto assegnatario di posteggio dovrà essere in possesso di idonea documentazione attestante che le merci poste in vendita sono di sua proprietà.

Ai fini di cui ai commi precedenti, si considerano disponibili i posteggi non occupati dai rispettivi concessionari entro un'ora da quella fissata per l'inizio delle operazioni di vendita.

Coloro i quali sono ammessi alla manifestazione ai sensi del presente articolo, dovranno corrispondere il canone per l'occupazione di suolo pubblico direttamente nelle mani del personale preposto alla vigilanza.

ART. 13 MERCİ IN VENDITA

Possono essere poste in vendita soltanto le merci e gli oggetti rientranti nelle tipologie indicate all'art. 1, fermo restando quanto stabilito all'art. 6.

I titolari di autorizzazione amministrativa di cui all'art. 5 hanno l'obbligo di riportare tutte le operazioni di vendita effettuate sul registro previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S. e dall'art. 247 del Regolamento di esecuzione dello stesso. Il registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di polizia.

Gli stessi devono inoltre essere in possesso dell'originale dell'autorizzazione amministrativa utilizzata per la partecipazione e della denuncia di inizio attività indicata nel già richiamato art. 5.

I soggetti di cui al penultimo comma dell'art. 6 devono essere in possesso di un'autocertificazione attestante che le merci poste in vendita siano di loro proprietà.

Tutti i partecipanti devono essere muniti di un documento di identità valido.

ART. 14 RIFIUTI

E' fatto obbligo a tutti i concessionari di posteggio di mantenere costantemente pulita tutta l'area concessa e quella immediatamente circostante nel corso dello svolgimento dell'attività nonché di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere tutti i rifiuti prodotti al termine dell'attività di vendita. Tale condizione, se non rispettata, può comportare per l'operatore la decadenza dalla concessione.

Il personale preposto alla vigilanza in qualunque momento può effettuare i controlli e comminare le sanzioni in caso di inadempimento.

Qualora la natura dell'attività commerciale produca una quantità di rifiuti superiore alla volumetria dei contenitori già predisposti sul territorio l'AC.E.G.A.S. S.p.a. - Linea Raccolta Rifiuti - provvederà ad aumentarne la dotazione e la relativa spesa sarà quindi addebitata al concessionario.

ART. 15 ORARI

Il Sindaco determina con propria ordinanza - nell'ambito della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 23.00 - l'orario della manifestazione, che potrà variare a seconda della stagione.


E' obbligatoria la presenza dei partecipanti fino al tramonto.

ART. 16 APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI NELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Tutti i pubblici esercizi ubicati nell'area di svolgimento della manifestazione hanno la facoltà di rimanere aperti in occasione di ciascuna edizione della medesima secondo l'orario per la stessa stabilito.

ART. 17 VIGILANZA

La vigilanza nell'ambito della manifestazione - con ciò intendendosi sia le funzioni di ordine pubblico che quelle di polizia stradale e di controllo commerciale - è esercitata dal personale del Servizio Polizia Municipale - Ufficio



Controllo Commercio su Aree Pubbliche. Lo stesso provvede, nei casi previsti all'art. 12, all'assegnazione dei posteggi disponibili e alla contestuale riscossione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

ART. 18 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI

Le sanzioni per le inosservanze alla disciplina del commercio su aree pubbliche nell'ambito del Mercatino sono stabilite dall'art. 13 della L. R. 4 giugno 1999, n. 14. E' ammessa la possibilità della riduzione fino al 50% del minimo e del massimo dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie indicate nel succitato art. 13, ferme restando le procedure di confisca previste. Per quanto riferibili all'attività di commercio su aree pubbliche sono applicabili le disposizioni in materia di sanzioni indicate all'art. 37 della L. R. 19 aprile 1999, n. 8 così come modificato dalla L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

Per quanto non previsto al comma precedente trovano applicazione gli artt. 10, 11 e 12 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla suddetta normativa avvengono secondo quanto previsto dalla L. R. 17 gennaio 1984, n. 1.

Ai fini della disciplina dell'attività del Mercatino si richiamano, per quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Regolamento di occupazione di spazi ed aree pubbliche e nel Regolamento di Nettezza Urbana (in particolare gli artt. 27 e 42)

L'assenza a tre manifestazioni consecutive da parte dei soggetti, senza che sia prodotta adeguata giustificazione, determina la decadenza dalla concessione.

ART. 19 RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dall'esercizio della concessione di posteggio.



ART. 20
NORME TRANSITORIE

Limitatamente all'edizione che si terrà la seconda domenica di ottobre 2002, in concomitanza con la "Barcolana", in deroga a quanto stabilito all'ultimo comma del precedente articolo 6, i privati cittadini ammessi al Mercatino potranno partecipare a tale edizione.

